

Il recepimento in Italia degli Standard EFRA G

Webinar del 13 giugno 2024

**ESG REPORTING:
FRA NORMATIVA, STANDARD DI RENDICONTAZIONE E PRASSI OPERATIVA**

Indice

- Bozza di recepimento Direttiva CSRD (direttiva 2022/24644)
- Ruolo EFRAG ed emanazione degli ESRS
- Struttura ESRS
- Exposure Draft LSME
- Exposure Draft VSME

Bozza di recepimento Direttiva CSRD

- Rapida panoramica degli argomenti della riunione:
 - Agenda:
 - ✓ Ai sensi dell'articolo 5 (Recepimento) della direttiva, il recepimento da parte degli Stati Membri della CSRD dovrà avvenire entro il 6 luglio 2024
 - ✓ CSRD incide sulla normativa in tema di rendicontazione di sostenibilità
 - Obiettivi:
 - ✓ Ampliamento dell'ambito di applicazione
 - ✓ Obbligo di predisporre la rendicontazione di sostenibilità
 - ✓ Obbligo di sottoporre la rendicontazione di sostenibilità ad *assurance*

Bozza di recepimento Direttiva CSRD

- Tempistiche di applicazione:
 - ✓ 1° gennaio 2024: per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti e che siano enti di interesse pubblico
 - ✓ 1° gennaio 2025: tutte le grandi imprese o imprese madri di grandi gruppi diverse da quelle del punto precedente
 - ✓ 1° gennaio 2026: per le PMI con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati
 - ✓ 1° gennaio 2028: per imprese di paesi terzi

SOGLIE DIMENSIONALI

- Per Imprese di grandi dimensioni si intende
 - ✓ € 20 milioni totale attivo
 - ✓ € 40 milioni fatturato
 - ✓ 250 addetti medi annui
- La direttiva delegata 2023/2775 ha modificato le soglie dimensionali in:
 - ✓ € 25 MILIONI TOTALE ATTIVO
 - ✓ € 50 MILIONI FATTURATO
 - ✓ 250 ADDETTI MEDI ANNUI

Bozza di recepimento Direttiva CSRD

- Scopi:
 - ✓ Con CSRD la rendicontazione di sostenibilità sostituisce la rendicontazione non finanziaria (DNF)
 - ✓ La CSRD colloca la rendicontazione di sostenibilità all'interno della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2428 c.c.
 - ✓ Viene previsto uno specifico formato per la rendicontazione (XHTML)

Bozza di recepimento Direttiva CSRD

- Si è registrato un notevole incremento della domanda di informazioni societarie sulla sostenibilità
- Le imprese possono trarre beneficio da una rendicontazione di qualità elevata in merito alle questioni di sostenibilità
 - ✓ Una buona rendicontazione può migliorare l'accesso di un'impresa al capitale finanziario.
 - ✓ In assenza di un intervento politico (il recepimento di questa direttiva) si sarebbe potuto creare divario tra le esigenze di informazioni degli utenti e le informazioni di sostenibilità fornite dalle imprese è destinato ad aumentare con conseguenze negative notevoli
 - ✓ Prevedere obblighi anche per le PMI con valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati l'obbligo di disclosure
 - ✓ Anche le PMI senza valori mobiliari negoziati dovranno divulgare alcune informazioni
 - ✓ Prospettiva della doppia rilevanza istituita dalla direttiva: concetto permeante in tutti i principi emessi

Bozza di recepimento Direttiva CSRD

- Oltre ai settori di informativa environment, social e governance le imprese dovrebbero essere tenute a comunicare info sulla strategia aziendale, sulla **resilienza** del modello e le strategie relative ai rischi ed opportunità ad essi connessi.
- **INTANGIBLES**: adeguata informativa relativa alle risorse immateriali intrinseche come: abilità, competenze, esperienza dei dipendenti, ...
- Info sulla qualità delle relazioni tra l'impresa e i suoi portatori di interessi (**stakeholders**) diventano informazioni essenziali
- Rendicontazione di sostenibilità dovrebbe tener conto delle prospettive di breve, medio e lungo termine. Informazioni concernenti l'intera catena del valore dell'impresa (**value chain downstream e upstream**)
- Obbligo delle imprese di fornire motivazioni circa la mancata divulgazione di informazioni ritenute essenziali

- Articolo 1: **Definizioni**
- Articolo 2: Ambito di **applicazione**
- Articolo 3: Rendicontazione **individuale** di sostenibilità
- Articolo 4: Rendicontazione **consolidata** di sostenibilità
- Articolo 5: Rendicontazione di imprese di *paesi terzi*
- Articolo 6: **Publicità**
- Articolo 7: **Esonero** e casi di equivalenza

Obbligo di attestazione

- La direttiva prevede che la rendicontazione di sostenibilità sia oggetto di un'attestazione di conformità da rilasciarsi da un soggetto a ciò preposto, l'obiettivo è acquisire una c.d. sicurezza limitata che si potrebbe trasformare in un livello di sicurezza ragionevole secondo l'adozione degli standard
- Impegno da parte di CONSOB e MEF di realizzare uno studio congiunto

Ruolo EFRAG ed emanazione degli ESRS

- **SCOPO:** elaborare principi contabili coerenti ed esaustivi in un'ottica di doppia rilevanza (**materiality**)
- La rendicontazione di sostenibilità deve essere effettuata nei diritti dei lavoratori. L'impresa deve quindi **informare i rappresentanti dei lavoratori** e discutere con loro in modo appropriato le info pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni da includere
- I principi di rendicontazione devono sottostare al concetto di **proporzionalità** (non creare inutili oneri amministrativi per le aziende obbligate)
 - ✓ Devono tenere conto delle difficoltà e della complessità del business
 - ✓ I principi di rendicontazione della sostenibilità non dovrebbero specificare le informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni che **eccedano** le info da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione per le PMI

Ruolo EFRAG ed emanazione degli ESRS

- Princìpi di rendicontazione da emanare con **atti delegati**. Tali princìpi dovrebbero specificare le info che le imprese sono tenute a comunicare con riferimento a tutti gli ambiti di rendicontazione e a tutte le questioni di sostenibilità.
- **Digitalizzazione** offre opportunità di utilizzare le info in maniera più agevole e potenzialmente ridurre i costi
- Direttiva impone agli stati membri di assicurare che incomba collettivamente ai membri degli **organi di amministrazione**, gestione e controllo che i documenti siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti da tale direttiva

STATO DELL'ARTE

- Attualmente è stata promulgata la l. delega per il recepimento della direttiva UE 2022/2464 (G.U. 26/02/2024)

Art. 13.

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale

Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (24CE0533).....

Pag. 187

Struttura ESRS

- 12 principi
- 2 Cross cutting
- 10 Topical Sections

Cross Cutting

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS 1
General requirements



November 2022

 EFRAG

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS 2
General disclosures



November 2022

 EFRAG

ESRS 1 General Requirements

1. Categorie di Standard e le informazioni negli ESRS
2. Caratteristiche qualitative delle informazioni
3. Doppia rilevanza
4. Catena del valore
5. Due diligence
6. Orizzonte temporale
7. Preparazione, presentazione delle informazioni di sostenibilità
8. Struttura della rendicontazione di sostenibilità
9. Collegamenti con altre sezioni del report aziendale
10. Disposizioni transitorie

Gazzetta ufficiale 26/02/2024

Appendice C

Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.

ESRS	Obbligo di informativa	Denominazione completa dell'obbligo di informativa	Termine di introduzione graduale o data di efficacia (compreso il primo anno)
ESRS 2	SBM-1	Strategia, modello aziendale e catene del valore	L'impresa comunica le informazioni prescritte dall'ESRS 2 SBM-1, paragrafo 40, lettera b) (ripartizione dei ricavi totali per settore ESRS significativo) e dal paragrafo 40, lettera c) (elenco dei settori ESRS significativi aggiuntivi) a decorrere dalla data di applicazione specificata in un atto delegato della Commissione da adottare a norma dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, punto ii), della direttiva 2013/34/UE.
ESRS 2	SBM-3	Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera e) (effetti finanziari attesi). L'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera e), comunicando soltanto informazioni qualitative per i primi tre anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità, se la redazione di un'informativa quantitativa non è fattibile.
ESRS E1	E1-6	Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES	Nel primo anno in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere gli elementi d'informazione sulle emissioni di ambito 3 e le emissioni totali di GES.
ESRS E1	E1-9	Effetti finanziari attesi derivanti da rischi fisici e di transizione rilevanti e opportunità potenziali legate al clima	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E1-9. L'impresa può conformarsi all'ESRS E1-9 comunicando soltanto informazioni qualitative per i primi tre anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità, se la redazione di un'informativa quantitativa non è fattibile.
ESRS E2	E2-6	Effetti finanziari attesi di impatti, rischi e opportunità legati all'inquinamento	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dal paragrafo 40, lettera b), sulle spese operative e in conto capitale sostenute nel periodo di riferimento in concomitanza con gli incidenti e i depositi più importanti, nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E2-6 comunicando soltanto informazioni qualitative.

ESRS	Obbligo di informativa	Denominazione completa dell'obbligo di informativa	Termine di introduzione graduale o data di efficacia (compreso il primo anno)
ESRS E3	E3-5	Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati alle acque e risorse marine	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E3-5. Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E3-5 comunicando soltanto informazioni qualitative.
ESRS E4	Tutti gli obblighi di informativa	Tutti gli obblighi di informativa	Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS E4.
ESRS E4	E4-6	Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati alla biodiversità e agli ecosistemi	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E4-6. Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E4-6 comunicando soltanto informazioni qualitative.
ESRS E5	E5-6	Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati all'uso delle risorse e all'economia circolare	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E5-6. Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E5-6 comunicando soltanto informazioni qualitative.
ESRS S1	Tutti gli obblighi di informativa	Tutti gli obblighi di informativa	Nel primo anno in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S1.
ESRS S1	S1-7	Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere la comunicazione di tutti gli elementi d'informazione presenti in questo obbligo di informativa.
ESRS S1	S1-8	Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere questo obbligo di informativa per quanto riguarda i propri dipendenti nei paesi non-SEE.

ESRS	Obbligo di informativa	Denominazione completa dell'obbligo di informativa	Termine di introduzione graduale o data di efficacia (compreso il primo anno)
ESRS S1	S1-11	Protezione sociale	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-11.
ESRS S1	S1-12	Percentuale di dipendenti con disabilità	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-12.
ESRS S1	S1-13	Formazione e sviluppo delle competenze	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-13.
ESRS S1	S1-14	Salute e sicurezza	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere gli elementi d'informazione sui casi di malattia professionale e sul numero di giorni persi a seguito di lesioni, infortuni, decessi e malattie professionali.
ESRS S1	S1-14	Salute e sicurezza	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere la comunicazione di informazioni sui lavoratori non dipendenti.
ESRS S1	S1-15	Equilibrio tra vita professionale e vita privata	Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-15.
ESRS S2	Tutti gli obblighi di informativa	Tutti gli obblighi di informativa	Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S2.
ESRS S3	Tutti gli obblighi di informativa	Tutti gli obblighi di informativa	Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S3.
ESRS S4	Tutti gli obblighi di informativa	Tutti gli obblighi di informativa	Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S4.

ESRS 2: General Disclosures

1. Governance: processi, controlli e procedure di governance utilizzate per monitorare e gestire IRO
2. Strategia: modo in cui strategia o modelli aziendali interagiscono con gli IRO rilevanti
3. Gestione degli IRO: processo mediante il quale gli IRO sono identificati, valutati e gestiti
4. Risultati ed obiettivi o metriche target: modo in cui l'impresa misura i suoi risultati o i progressi verso i risultati prefissati.

Obblighi di informativa e requisiti applicativi di cui agli ESRS tematici applicabili congiuntamente all'ESRS 2 Informazioni generali

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 2 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. La tabella seguente illustra gli obblighi contenuti negli ESRS tematici di cui occorre tenere conto nel comunicare informazioni ai sensi degli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2.

ESRS 2 Obbligo di informativa	Paragrafo ESRS correlato
GOV-1 Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo	ESR G1 <i>Condotta delle imprese</i> (paragrafo 5)
GOV-3 Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione	ESRS E1 <i>Cambiamenti climatici</i> (paragrafo 13)
SBM-2 Interessi e opinioni dei portatori di interessi	ESRS S1 <i>Forza lavoro propria</i> (paragrafo 12) ESRS S2 <i>Lavoratori nella catena del valore</i> (paragrafo 9) ESRS S3 <i>Comunità interessate</i> (paragrafo 7) ESRS S4 <i>Consumatori e utilizzatori finali</i> (paragrafo 8)
SBM-3 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale	ESRS E1 <i>Cambiamenti climatici</i> (paragrafi 18 e 19) ESRS E4 <i>Biodiversità ed ecosistemi</i> (paragrafo 16) ESRS S1 <i>Forza lavoro propria</i> (paragrafi da 13 a 16) ESRS S2 <i>Lavoratori nella catena del valore</i> (paragrafi da 10 a 13) ESRS S3 <i>Comunità interessate</i> (paragrafi da 8 a 11) ESRS S4 <i>Consumatori e utilizzatori finali</i> (paragrafi da 9 a 12)
IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti	ESRS E1 <i>Cambiamenti climatici</i> (paragrafi 20 e 21) ESRS E2 <i>Inquinamento</i> (paragrafo 11) ESRS E3 <i>Acque e risorse marine</i> (paragrafo 8) ESRS E4 <i>Biodiversità ed ecosistemi</i> (paragrafi da 17 a 19) ESRS E5 <i>Uso delle risorse ed economia circolare</i> (paragrafo 11) ESRS G1 <i>Condotta delle imprese</i> (paragrafo 6)

Topical Sections

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS E1
Climate change



November 2022

■ EFRAG

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS E4
Biodiversity and ecosystems



November 2022

■ EFRAG

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS E2
Pollution



November 2022

■ EFRAG

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS E5
Resource use and circular economy



November 2022

■ EFRAG

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS E3
Water and marine resources



November 2022

■ EFRAG

Topical Sections

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS S1
Own workforce



November 2022

 EFRAG

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS S2
Workers in the value chain



November 2022

 EFRAG

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS S3
Affected communities



November 2022

 EFRAG

DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS

ESRS S4
Consumers and end-users



November 2022

 EFRAG

Topical Sections

Governance

**DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY
REPORTING STANDARDS**

**ESRS G1
Business conduct**



November 2022

 EFRAG

Struttura ESRS (aggiornamento giugno 2024)

Implementation Guidance



Implementation Guidance 2



KEY POINTS

IG1 Materiality Assessment

- Informazioni rilevanti e veritiere circa impatti rischi e opportunità
- La valutazione considera l'intera catena di valore del sottoscrittore, IRO connessi a materie rilevanti
- I requisiti di disclosure dell'esrs 2 devono essere riportati a prescindere dalla loro valutazione di materialità
- Non c'è un processo stabilito di valutazione di materialità
- Non c'è un comportamento specifico per lo stakeholder engagement

IG2 Value Chain

- Le dichiarazioni di sostenibilità dovrebbero includere tutti gli IRO rilevanti inclusi quelli potenziali della catena di valore
- Le informazioni sulla catena di valore devono essere solo quelle connesse ad IRO rilevanti
- Principio della ragionevolezza. Si devono includere le informazioni che possono essere raccolte dopo uno sforzo di raccolta «ragionevole»

LSME & VSME

LSME



Punti Essenziali

- Struttura in 6 sezioni
 - 3 Cross Cutting:
 - ✓ Sezione 1: General requirements
 - ✓ Sezione 2: General Disclosure
 - ✓ Sezione 3: Policies, actions and Targets
- 3 Topical Sections
 - Environment
 - Social
 - Business Conduct

LSME

- Ha una natura volontaria degli impatti positivi ed opportunità
- Architettura semplificata rispetto agli standard (principio di proporzionalità)
- Ha dei requisiti di disclosure più volontari
- Riporta degli schemi con differenze rispetto agli standard sopra esposti

LSME & VSME

VSME



Punti Essenziali

- Basic Metrics Module
- Narrative – PAT Module
- Business Partner Module

VSME

- Basic Metric Module
 - ✓ Entry level per le PMI non quotate
 - ✓ Linguaggio semplificato
 - ✓ 12 requisiti di disclosure generali solo «se applicabili»
- Narrative PAT Module (Policies, Actions and Targets):
 - ✓ Richiede l'analisi di materialità
 - ✓ Linguaggio semplificato
- Business Partner Module
 - ✓ Da utilizzare quando le PMI devono affrontare le richieste da un Business Partner
 - ✓ Linguaggio minimamente semplificato

VSME

- Il VSME è un documento autonomo fuori dal mandato di EFRAG nella CSRD
- Richiama comunque il principio di proporzionalità ma soprattutto di comparabilità

Problematiche di adattamento

- Il 29 maggio l'OIC ha scritto un commento rispetto all'emanazione degli LSME e VSME
- **Commenti LSME:**
 - Semplificazione non sufficiente
 - Possibili costi di transazione eccessivi nel reperire le informazioni
 - LSME basato sui VSME
- **Commenti VSME:**
 - VSME dovrebbe incorporare gli standard delle regolamentazioni europee
 - Difficoltà nella valutazione della rilevanza
 - Difficoltà nella rilevazione di alcuni indicatori quantitativi, tra cui quelli ambientali

Possibili scenari

- Le aziende si troveranno a dover affrontare delle **sfide**
- Questioni di carattere:
 - **Organizzativo**
 - **Decisionale** (soglie di rilevanza, ...)
 - Di impatto sulla **politica aziendale**
 - **Metodo** di raccolta dati
 - **Qualità** dei dati raccolta

Grazie dell'attenzione

Webinar del 13 giugno 2024

**ESG REPORTING:
FRA NORMATIVA, STANDARD DI RENDICONTAZIONE E PRASSI OPERATIVA**